



CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE – REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale di seduta del 13 dicembre 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventitré del mese di dicembre alle ore 11.30, il sottoscritto dott. Paolo Ancona, Revisore Unico dei Conti dell'Ente, ha effettuato la seguente attività volta a rendere il richiesto parere sulle proposte di deliberazioni di seguito analiticamente analizzate e sulle quali singolarmente si esprime.

Con pec del 20/12/2024 ha ricevuto, al fine di rendere il prescritto parere, copia della proposta di Deliberazione Consiliare **prot. 10973** di pari data ed avente per oggetto: **“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'ente. Ricognizione al 31.12.2023 delle società partecipate ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175”**. Soggetto proponente il Responsabile del 3° Dipartimento Dott. Salvatore Comparetto.

La proposta di Deliberazione Consiliare in esame, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, è finalizzata ad adempiere alla prescrizione di cui alla norma citata in oggetto. Si ricollega alla Deliberazione Consiliare n. 22 del 29/09/2017 con la quale era stato adottato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni che non prevedeva alcuna dismissione. Dandosi qui atto che, rispetto al precedente esercizio, nessuna nuova partecipazione è stata assunta dall'Ente.

La proposta riporta gli elementi sociali che ne giustificano la detenzione della partecipazione sia con riferimento all'attività svolta che, per alcune di esse, per l'obbligo normativo di partecipazione.

In definitiva, si propone di confermare il citato piano di razionalizzazione e di confermare le partecipazioni in essere.

Il Revisore, presa visione, ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione a completamento delle schede di rilevazione. Al riguardo, per le vie brevi, richiede i suddetti dati al soggetto proponente. Stante l'imminente scadenza dell'obbligo (31 dicembre), si provvederà tempestivamente alla resa del parere appena ricevuti i dati richiesti.

Con pec del 21/12/2024 ha ricevuto, al fine di rendere il prescritto parere, copia della proposta di Deliberazione Consiliare prot. 10974 di pari data ed avente per oggetto: **“BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. 1^ APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE ACCERTATA SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023, AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 3, LETTERA C) E ART. 187 DEL D.LGS. 267/2000 NONCHÉ AI SENSI DEL PUNTO 9.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA – ALL. 4/2 AL D.LGS N.118/2011”**. Soggetto proponente il Responsabile del 3° Dipartimento dott. Salvatore Comparetto.

La proposta di Deliberazione Consiliare in esame, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, tende a dare copertura alla spesa di euro 17.364,45 nei confronti della società partecipata S.MA.P. Spa. La percentuale di partecipazione in detta società è pari al 9,8% del capitale sociale e la perdita complessiva della società risultante dal bilancio 2023 è pari ad euro 176.125,10.

La copertura della somma di euro 17.364,45 viene prevista con l'utilizzo della parte accantonata dell'avanzo di amministrazione al Fondo perdita società partecipata. E quindi al codice di bilancio Entrata 01.04 (Avanzo Accantonato) ed al codice 1.11.1.110.1381 dell'uscita (oneri straordinari della gestione corrente). Bilancio di previsione 2024 / 2026 – esercizio 2024.

Su questo tema il Revisore aveva già espresso il suo parere con i verbali del 25/11/2024 e del 13/12/2024. E detto parere si fondava sulla dichiarata finalità perseguita di procedere ad operazione (necessariamente di natura straordinaria) di abbattimento e ricostituzione del capitale sociale a seguito di perdite di esercizio.

L'odierna proposta, pur nell'equivoco cui induce l'oggetto e pur nell'equivalenza della somma rispetto alla precedente proposta, configura l'intervento in termini diversi. Nel senso che viene richiesto all'Ente di intervenire con propria contribuzione alla società a copertura dei costi sostenuti e non coperti nell'espletamento della sua attività istituzionale nei confronti dei comuni soci. Nello specifico, l'intervento appare quindi configurabile quale obbligo statutariamente previsto di versare contributi ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale; il tutto giustificato dalla natura, di fatto, consortile della società operante in forma di ribaltamento dei costi e nel perseguimento di finalità mutualistica.

In tal senso l'intervento è quindi configurabile a condizione, come detto, che esso sia statutariamente previsto e da esso non ne consegua una assunzione di responsabilità illimitata. Il tutto nella ragione mutualistica della società che assolve alle funzioni statutarie solo in favore degli enti pubblici suoi soci.

Restando nel dovere dell'ente valutare ex art. 20 del TUSP il mantenimento della partecipazione in ragione dei costi che comporta rispetto ai benefici che arreca, indubbiamente la società assolve ad una funzione di sicuro interesse e rilievo; ma precisandosi che, in normalità di gestione e per la natura dell'intervento finanziario, esso andrebbe richiesto anno per anno ed a copertura dei costi eccedenti sostenuti in favore dell'ente per i servizi resi. La circostanza consentirebbe all'ente di assumere impegno di spesa corrente invece di procedere ad accantonamento a copertura perdite. Evitandosi quindi l'odierno improprio, pur se necessario, utilizzo del fondo coperture perdite per quella che appare classificata come spesa corrente. Sebbene senza incidenza sugli equilibri generali del bilancio stante che coprendosi i costi si elimina la perdita e si rende quindi disponibile la somma a tale titolo precedentemente accantonata.

Ciò premesso e considerato, visti anche i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del servizio,

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto **“BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. 1^ APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE ACCERTATA SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023, AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 3, LETTERA C) E ART. 187 DEL D.LGS. 267/2000 NONCHÉ AI SENSI DEL PUNTO 9.2 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA – ALL. 4/2 AL D.LGS N.118/2011”**. Soggetto proponente il Responsabile del 3° Dipartimento dott. Salvatore Comparetto.

Con pec del 22/12/2024 ha ricevuto, al fine di rendere il prescritto parere, copia della proposta di Deliberazione Consiliare **prot. 10975** di pari data ed avente per oggetto: **“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.lgs. 267/2000 per cartelle esattoriali emesse dell'Agenzia Entrate –Riscossione”**. Soggetto proponente il Responsabile del 3° Dipartimento dott. Salvatore Comparetto.

La proposta di Deliberazione Consiliare in esame, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, tende a ricondurre nell'alveo della contabilità il debito di euro 182.423,08 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Si condivide la circostanza che trattandosi di cartelle esattoriali non opposte, esse sono equiparabili a decreti ingiuntivi e quindi titoli esecutivi parificabili a sentenza da cui scaturiscono debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non è soggetto ad apprezzamento discrezionale da parte

dell'ente. Ciò però non esula in alcun modo l'ente dal dover ricercare le cause che hanno condotto all'odierna esigenza e le responsabilità per i maggiori costi che ne conseguono.

Nello specifico si tratta di ben 26 tra cartelle ed avvisi di pagamento che dimostrano, in modo inconfutabile, una carenza organizzativa, gestionale e di controllo. In ipotesi diversa, dovrebbe parlarsi di impossibilità per l'ente di fare fronte alle sue obbligazioni.

Si riscontra la presenza di omessi versamenti iva con conseguente aggravio di sanzioni ed interessi; di omessi versamenti di ritenute con interessi e sanzioni; spese per registrazione atti giudiziari, omesso versamento contributi Inps ed assicurativi Inail, sanzioni amministrative; ed anche omesso versamento di tasse automobilistiche.

Tutto ciò, nella confermata imprescindibilità del riconoscimento del debito, obbliga l'ente ad attivare tutte le necessarie verifiche al fine di accertare le responsabilità personali che, nella eventuale omissione degli adempimenti, hanno arrecato un maggior danno all'ente. E ad attivare le eventuali necessarie procedure di recupero.

Si da atto che la copertura della spesa avviene al codice di bilancio 1.11.1.110.1380 (oneri straordinari della gestione) del bilancio di previsione 2024 / 2026 che prevede la necessaria capienza.

Il riconoscimento del debito viene effettuato ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett a) del TUEL. Ma appare doveroso precisare che, in una gestione più attenta e pur in assenza della necessaria copertura al momento del manifestarsi della spesa, si sarebbe potuto (e dovuto) procedere ai sensi della lett e) della norma citata, evitando aggravio di sanzioni ed interessi.

Ciò premesso e considerato, visti anche i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del servizio,

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione Consiliare avente ad oggetto **“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.lgs. 267/2000 per cartelle esattoriali emesse dell'Agenzia Entrate –Riscossione”**. Soggetto proponente il Responsabile del 3° Dipartimento dott. Salvatore Comparetto.

Con obbligo di trasmissione della deliberazione, completa di tutti i documenti in essa citati e del presente parere, alla Procura della Corte dei Conti. Dando riscontro allo scrivente dell'avvenuta trasmissione.

Con pec del 23/12/2024 prot. 11034, ha ricevuto, al fine di rendere il prescritto parere, copia della ipotesi di C.C.D.I. 2023 del personale. A cura della Segretaria Comunale dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Il Revisore prende preliminarmente visione della determinazione dirigenziale n. 90 del 22/12/2023 di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2022.

Riprende quindi il proprio parere sulla costituzione di detto fondo espresso con proprio verbale del 27/12/2023.

Ai fini dell'attuale parere esamina la relazione illustrativa degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge predisposta e sottoscritta dal soggetto proponente.

Nuovamente verificata la determinazione dell'importo complessivo del fondo delle risorse decentrate e riscontrata la relazione tecnico – illustrativa per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio,

SI ESPRIME

Parere favorevole alla ipotesi di C.C.D.I. pervenuto con pec del 23/12/2024 prot. 11034. A cura della Segretaria Comunale dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Il Revisore Unico dei Conti

(Dott. Paolo Ancona)